

COMUNE DI MATERA
SETTORE OPERE PUBBLICHE



MINISTERO
DELL'INTERNO




Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) - Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1.
Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale.

CAPITOLATO D'ONERI DEI SERVIZI TECNICI

SERVIZI DI ARCHITETTURA E DI INGEGNERIA RELATIVI AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL "PARCO DEL CAMPO" – STADIO "XXI SETTEMBRE-FRANCO SALERNO" DEL COMUNE DI MATERA. CUP I19J21001990005



COMUNE DI MATERA
SETTORE OPERE PUBBLICHE

1. PREMESSA

Il presente documento contiene le norme relative alle modalità di esecuzione dell'appalto avente ad oggetto i «Servizi di architettura e di ingegneria relativi al Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione per i lavori di realizzazione del "Parco del Campo" – Stadio "XXI Settembre-Franco Salerno" del Comune di Matera».

2. OGGETTO DELL'INCARICO

La prestazione da espletarsi è relativa al Coordinamento della Sicurezza in fase Esecuzione (C.S.E.) per la realizzazione degli interventi in parola: al C.S.E. è richiesto l'assolvimento di tutti i compiti previsti dall'art. 92 del D.Lgs. 81/2008.

Il servizio oggetto di appalto dovrà essere espletato nel rispetto di tutte le normative vigenti applicabili di cui si riportano i principali riferimenti a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (c.d. DNSH)" – consultabile e scaricabile al link <https://italiadomani.gov.it/it/strumenti/documenti>;
- Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022 – Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi;
- Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 – Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

Per quanto applicabile, nell'espletamento dell'incarico è richiesta ogni altra attività atta a garantire il rispetto degli obblighi previsti dalle schede di riferimento di cui alla "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (c.d. DNSH)" - Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1 - Regime 2, al fine di assicurare la capacità dell'intervento di non arrecare danno significativo all'ambiente (cfr. DNSH).

Il progetto riguarda interventi finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strutture esistenti, alla ristrutturazione edilizia e risanamento conservativo ed alla nuova costruzione di impianti sportivi con particolare riferimento alle seguenti categorie di intervento:

- Ristrutturazione edilizia-impiantistica;
- Ristrutturazioni architettoniche e risanamento conservativo;
- Manutenzione straordinaria: opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, tramite interventi di natura locale, nonché per realizzare ed integrare gli impianti idrici e tecnologici;
- Nuove costruzioni: progettazione di nuove strutture/edifici ed impianti sportivi out-door;
- Adeguamento degli impianti termici, con interventi di efficientamento ed ottimizzazione energetica degli edifici;
- Adeguamenti alle normative per l'accessibilità e l'abbattimento delle barriere architettoniche (Legge 13/89);
- Adeguamenti strutturale degli edifici;
- Adeguamenti alla normativa antincendio;

Le categorie di lavori come individuate nel P.F.T.E. approvato con D.G.C. n. N. 226/2024 del 06/06/2024, sono le seguenti:

COMUNE DI MATERA
SETTORE OPERE PUBBLICHE

<i>CATEGORIA prevalente</i>	<i>IMPORTO</i>	<i>%</i>
OG1	€ 6.562.182,30	67,33%
<i>CATEGORIE scorporabili</i>		
OS24	€ 1.924.843,17	19,75%
OS28	€ 650.000,00	6,67%
OS30	€ 608.820,90	6,25%
TOTALE esclusa progettazione	€ 9.745.846,37	100,00%

Le categorie d'opera di riferimento per l'esecuzione dei servizi tecnici oggetto della presente procedura, sono di seguito riportate:

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Grado Complessità <<G>>	Costo Categorie(€) <<V>>	Parametri Base <<P>>
	Codice	Descrizione			
EDILIZIA	E.12	Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto, Campo sportivo e servizi annessi, di tipo complesso- Palestre e piscine coperte	1,15	2 932 428,90	5,5888626100%
EDILIZIA	E.17	Verde ed opere di arredo urbano improntate a grande semplicità, pertinenziali agli edifici ed alla viabilità, Campeggi e simili	0,65	1 924 843,17	6,0636691200%
STRUTTURE	S.03	Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata superiore a due anni.	0,95	3 629 753,40	5,3771093000%
IMPIANTI	IA.02	Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico	0,85	650 000,00	7,7297115700%
IMPIANTI	IA.04	Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi - cablaggi strutturati - impianti in fibra ottica - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo complesso	1,30	608 820,90	7,8551670700%

COMUNE DI MATERA
SETTORE OPERE PUBBLICHE

3. CORRISPETTIVO

Il corrispettivo base per i servizi tecnici oggetto del presente Capitolato è stato determinato ai sensi del DM 17/06/2016 - Tavole Z1 e Z2 ed è così articolato:

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI									
ID. Oper e	CATEGOR IE D'OPERA	COSTI Singole Categorie	Paramet ri Base	Gradi di Complessi tà	Codici prestazio ni affidate	Sommator ie Parametri Prestazion i	Compensi <<CP>>	Spese ed Oneri accessori	Corrispetti vi
						$\sum(Q_i)$	$V \cdot G \cdot P \cdot \sum \frac{Q_i}{Q_i}$	$K=19,53\%$ $S=CP \cdot K$	CP+S
E.12	EDILIZIA	2 932 428,90	5,58886 26100%	1,15	QcI.12	0,2500	47 118,21	9 204,00	56 322,21
E.17	EDILIZIA	1 924 843,17	6,06366 91200%	0,65	QcI.12	0,2500	18 966,37	3 704,86	22 671,23
S.03	STRUTTU RE	3 629 753,40	5,37710 93000%	0,95	QcI.12	0,2500	46 354,25	9 054,77	55 409,02
IA.0 2	IMPIANTI	650 000,00	7,72971 15700%	0,85	QcI.12	0,2500	10 676,66	2 085,56	12 762,23
IA.0 4	IMPIANTI	608 820,90	7,85516 70700%	1,30	QcI.12	0,2500	15 542,77	3 036,10	18 578,87

FASI PRESTAZIONALI	Corrispettivi CP+S
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI	€ 165 743,56
Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/06/2016)	€ 165 743,56 +
Prestazioni e servizi integrativi comprensivi di spese ed oneri accessori (art. 6 DM 17/06/2016 per analogia, comma 1, o a vacazione, comma 2)	€ 0,00 =
Totale netto oneri complessivi relativi ai servizi	€ 165 743,56 -
Contributo CASSA (4%)	€ 6 629,74 =
Imponibile IVA	€ 172 373,30 +
IVA (22%)	€ 37 922,13 =
Totale lordo oneri complessivi relativi ai servizi	€ 210 295,43

Il corrispettivo contrattuale è determinato a corpo, pertanto, nessuna variazione del corrispettivo sarà riconosciuta nel caso di eventuali variazioni dell'importo delle opere progettate.

Il corrispettivo si intende comprensivo di ogni e qualsiasi onere previsto nei documenti contrattuali.

Sono a carico dell'affidatario tutte le spese inerenti agli spostamenti per le attività in oggetto e per i contatti con il R.U.P., sino alla completa ed esaustiva conclusione della prestazione.

COMUNE DI MATERA
SETTORE OPERE PUBBLICHE

4. ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE

Il committente si impegna a trasmettere all'affidatario, all'inizio dell'incarico, tutto quanto in suo possesso relativamente alle prestazioni oggetto d'incarico.

L'affidatario potrà avvalersi, sotto la propria responsabilità, di collaboratori per l'espletamento dei sopralluoghi ritenuti opportuni della cui nomina dovrà dare preventiva comunicazione alla Committenza. La possibilità di avvalersi di collaboratori e coadiutori non potrà comportare richiesta per ulteriori compensi rispetto a quanto già previsto.

Il committente rimane estraneo ai rapporti intercorrenti tra l'affidatario e gli eventuali suoi collaboratori, consulenti o tecnici specialistici delle cui prestazioni intenda avvalersi.

5. ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO

L'affidatario è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli artt. 2229 e ss. del Codice Civile, nonché della deontologia professionale.

È a carico dell'affidatario ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e servizi della Stazione Appaltante.

L'affidatario è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo le migliori tecniche per il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dalla Stazione Appaltante, nel rispetto del PSC e dei suoi allegati, con il compito di aggiornare quest'ultimo in funzione delle specifiche esigenze del cantiere.

L'affidatario ha, inoltre, l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici dell'Ente e di non aggravare gli adempimenti e i procedimenti che competono a questi ultimi.

L'affidatario è, altresì, soggetto ai principi di piena e leale collaborazione e cooperazione con il Responsabile Unico del Procedimento e gli altri eventuali professionisti designati per la realizzazione dell'intervento.

L'affidatario si impegna a fornire assistenza al RUP per l'ottenimento di eventuali permessi ed autorizzazioni prescritti dalla normativa vigente o necessari al rilascio di nulla-osta da parte degli Organi preposti, nonché per partecipare a riunioni indette dalla Stazione Appaltante.

L'affidatario, inoltre, è tenuto a depositare presso gli uffici della Stazione Appaltante, tutti gli elaborati prodotti come aggiornamento del PSC (analitici, grafici e descrittivi), nei seguenti formati:

- elettronico (estensione file: DWG e/o DXF, PDF), con sottoscrizione con firma digitale;
- cartaceo (n. 2 copie cartacee).

ULTERIORI SPECIFICHE DEL SERVIZIO

In considerazione della natura del finanziamento - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) -, l'affidatario del servizio è tenuto al rispetto di tutte le norme e gli obblighi previsti dal PNRR, nonché di quelli previsti per la specifica linea di intervento, Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1. "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale". In particolare, l'Appaltatore dovrà:

COMUNE DI MATERA
SETTORE OPERE PUBBLICHE

- avviare tempestivamente le attività per non incorrere in ritardi attuativi e concludere le prestazioni nella forma, nei modi e nei tempi previsti dal Contratto;
- rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'articolo 5 del Reg. (UE) 2021/241 ossia il principio del "non arrecare un danno significativo – Do No Significant Harm" (di seguito, "DNSH") a norma del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, i principi del tagging climatico e digitale, la parità di genere, la valorizzazione dei giovani ed eventuali ulteriori condizionalità specifiche dell'Investimento 2.1 (M5 C2 I2.1), ovvero, gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio DNSH, nonché, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- rispettare le prescrizioni previste dai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022.

6. GARANZIE

Prima dell'avvio del servizio l'affidatario deve produrre le seguenti garanzie:

Garanzia definitiva

Per l'esecuzione del contratto è richiesta garanzia definitiva pari a al 5% dell'importo contrattuale.

L'affidatario deve costituire garanzia definitiva con le modalità previste dall'art. 53, comma 4 del D.Lgs. 36/2023.

La garanzia definitiva, se costituita sotto forma di fideiussione, è rilasciata da istituto di credito autorizzato a titolo di pegno in favore di questa stazione appaltante. La garanzia fideiussoria, firmata digitalmente, viene verificata telematicamente presso l'emittente, ovvero, gestita con ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'art. 8-ter c. 1 del D.L. 35/2018, convertito con modificazioni, dalla L. 12/2019, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'art. 26 c. 1 del codice.

La garanzia prevede la rinuncia:

- al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- all'eccezione di cui all'art. 1957(4) c. 2 c.c.;
- all'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta di questa stazione appaltante.

La stazione appaltante richiede all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere.

Polizza professionale

L'affidatario deve produrre entro il termine di 10 (dieci) giorni, naturali e consecutivi dalla richiesta, una garanzia a copertura dei rischi legati alle attività professionali RC "all risks", con le seguenti caratteristiche:

- a) nel caso di polizza specifica limitata all'incarico, la polizza deve avere durata fino alla data di rilascio del certificato di collaudo ed un massimale di importo assicurato non inferiore all'importo dei lavori;

COMUNE DI MATERA
SETTORE OPERE PUBBLICHE

- b) nel caso in cui il soggetto affidatario sia coperto da una polizza professionale generale per l'intera attività, la polizza deve essere integrata attraverso idonea dichiarazione della compagnia di assicurazione che garantisca le condizioni di cui alla lettera a) per lo specifico intervento.

La polizza professionale è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, oltre che di ogni altro eventuale pregiudizio economico conseguente a danneggiamenti a cose, lesioni personali o morte.

La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

La mancata costituzione della garanzia entro il termine indicato dalla Stazione Appaltante determina la decadenza dell'affidamento.

7. TERMINE ESECUZIONE INCARICO, SOSPENSIONI E PROROGHE

La durata delle prestazioni di cui all'art. 2 è pari alla durata dei lavori, stimati in circa 515 giorni e comunque non eccedenti la data del 31/03/2026, salvo proroghe assentite dal Ministero dell'Interno.

I termini sopra riportati decorrono dalla data di avvio del servizio e si intendono naturali e consecutivi.

L'affidatario, ai sensi dell'art. 107 del Codice, può chiedere la sospensione dei termini dell'esecuzione delle prestazioni per circostanze sopravvenute che ne impediscano la regolare esecuzione. In tal caso il committente dispone la sospensione dei termini con apposito verbale.

Al cessare delle ragioni che hanno imposto la sospensione è redatto specifico verbale di ripresa che dovrà riportare il nuovo termine di esecuzione del contratto.

In caso di particolari difficoltà che dovessero emergere durante lo svolgimento dell'incarico o per prestazioni aggiuntive o variazioni che dovessero essere richieste dalla Stazione Appaltante, il committente ha facoltà di concedere proroghe, al fine di garantire la qualità e il buon esito dell'incarico stesso.

8. SUBAPPALTO

Il subappalto è consentito nelle forme previste dall'art. 119, D.Lgs. 36/2023. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice, la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni.

Il subappalto è, altresì, consentito per le seguenti attività:

- per le attività relative a sondaggi, rilievi e misurazioni;
- per la predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio;
- per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.

Ai sensi dell'art. 119, comma 3 del Codice, le suddette attività non costituiscono subappalto se affidate a singoli operatori autonomi, in quanto secondarie, accessorie o sussidiarie a quelle oggetto d'appalto, fermo restando l'obbligo di comunicazione preventiva alla Stazione Appaltante.

COMUNE DI MATERA
SETTORE OPERE PUBBLICHE

L'affidatario può ricorrere al subappalto per le suddette attività, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

- il subappaltatore sia qualificato per le prestazioni da eseguire e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui agli artt. 94, 95 e 100 del Codice;
- all'atto dell'offerta siano stati indicate le parti di servizi che si intende subappaltare.

L'affidatario deve depositare il contratto di subappalto presso la stazione appaltante prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.

Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario deve trasmettere la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, fermo restando il possesso di adeguata qualificazione professionale per le attività da svolgersi in subappalto.

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica ed amministrativa, indica l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

In caso di esito negativo a seguito di verifica dei requisiti del subappaltatore, l'affidatario deve provvedere a sostituire lo stesso.

Ai sensi dell'art. 119, comma 2, del Codice, l'affidatario è tenuto a comunicare, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

9. PAGAMENTI

La Stazione Appaltante acquisirà d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC o Certificato di regolarità contributiva di altri enti previdenziali) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge.

Anticipazione

Ai sensi dell'art. 125, comma 1, del DLgs. n.36/2023, sul valore del corrispettivo verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo fino ad un massimo del 20% da corrispondere all'affidatario entro quindici giorni dall'effettivo inizio delle prestazioni.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla richiesta scritta da parte dell'affidatario ed alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei servizi, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante.

L'affidatario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei servizi non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali.

Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

Rata di saldo

COMUNE DI MATERA
SETTORE OPERE PUBBLICHE

Il pagamento della rata di saldo dei servizi tecnici relativi al Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione avverrà entro e non oltre 60 giorni dalla data di consegna della contabilità finale ed a seguito di sottoscrizione del Certificato di pagamento alla Ditta Appaltatrice dei lavori.

10. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi di cui alla Legge n.136 del 13/08/2010.

Il contratto si intenderà risolto in tutti i casi in cui le transazioni relative al presente appalto vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa come previsto dalla suddetta Legge.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010, procederà immediatamente alla risoluzione del rapporto contrattuale, informandone la Stazione appaltante e la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

La stazione appaltante verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, incluse le eventuali imprese mandanti, sia inserita, a pena nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ognuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

L'affidatario si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica relativa ai dati dichiarati in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Ogni fattura elettronica dovrà riportare:

- il codice IPA dell'ufficio competente al pagamento (HMYXC1);
- il codice CIG associato al servizio;
- il codice CUP dell'investimento pubblico;
- gli estremi della determinazione dirigenziale di affidamento dei servizi tecnici;
- l'oggetto della prestazione eseguita.

11. PENALI - SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI PER INADEMPIMENTO

In caso di ritardo imputabile all'affidatario relativamente ai termini di esecuzione stabiliti dal presente Capitolato, sarà applicata una penale nella misura dello 0,1% dell'importo netto del corrispettivo stabilito dal contratto per ogni giorno di ritardo, fino alla concorrenza del 10% dell'importo contrattuale, oltre al quale la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno derivante dall'inadempimento contrattuale.

L'applicazione della penale sarà preceduta da specifica contestazione all'affidatario, comunicata a mezzo pec dal RUP.

Eventuali controdeduzioni sulla contestazione, dovranno pervenire entro e non oltre 10 giorni dalla data di ricevimento della medesima.

Nel caso in cui le controdeduzioni non fossero ritenute adeguate, il RUP procederà all'applicazione della penale.

COMUNE DI MATERA
SETTORE OPERE PUBBLICHE

In caso di inadempimento contrattuale da parte dell'affidatario, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di non procedere alla liquidazione delle rate di acconto o di saldo sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato il non corretto adempimento.

12. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'art. 120, comma 12 del DLgs. n. 36/2023 e della L. 21 febbraio 1991, n. 52, nonché dell'art. 6 dell'Allegato II.14 del D.Lgs n. 36/2023 e, pertanto, il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.

In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla stazione appaltante solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.

Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 3, deve essere stipulato, ai fini della sua apponibilità alla stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla stazione appaltante. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui la stazione appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla stazione appaltante.

13. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto d'appalto si risolve di diritto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile, nei seguenti casi:

- a) raggiungimento del 10% previsto per l'applicazione delle penali di cui all'art. 11 del presente Capitolato;
- b) perdita dei requisiti di cui all'articolo 94 e 95 del Codice e/o dei requisiti di professionalità e moralità, durante l'esecuzione del contratto, o qualora si dimostri che in fase di affidamento siano state rese false dichiarazioni da parte dell'appaltatore;
- c) cessione del contratto senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione (al di fuori dei casi di cui all'art. 120, comma 12, del DLgs. n. 36/2023 e della L. 21 febbraio 1991, n. 52 nonché dell'art. 6 dell'Allegato II.14 del D.Lgs n. 36/2023);
- d) manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione dei servizi;
- e) inadempienza accertata alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e s.m.i.;
- f) mancato rispetto dei termini che hanno determinato l'aggiudicazione dell'Appalto;
- g) quando vi siano gravi e/o ripetute violazioni contrattuali;
- h) revoca o decadenza dall'iscrizione all'ordine professionale di appartenenza;

COMUNE DI MATERA

SETTORE OPERE PUBBLICHE

- i) violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro o dei diritti dei lavoratori;
- l) violazione della disciplina del subappalto;
- m) sopraggiunte cause di incompatibilità con lo svolgimento dell'incarico, non correttamente comunicate alla Stazione Appaltante;
- n) per intervenuto provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia.

La risoluzione comporta e la facoltà per la Stazione appaltante di affidare a terzi l'appalto, in tal caso l'appaltatore è tenuto a risarcire le maggiori spese sostenute per far eseguire il servizio a terzi. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rivalersi sulla polizza di assicurazione professionale di cui al punto 6 *Garanzie* del presente Capitolato.

Fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5 del Codice, in caso di risoluzione contrattuale la Stazione appaltante si riserva, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 36/2023 la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di affidamento, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio.

Le inadempienze sono comunicate all'appaltatore, a mezzo pec, dal RUP: nella contestazione è prefissato un termine entro il quale l'affidatario deve sanare l'inadempienza o presentare le proprie osservazioni giustificative. Decorso questo ultimo termine senza che l'inadempimento sia sanato, o qualora l'Amministrazione non ritenga accettabili le eventuali giustificazioni addotte, si procede alla risoluzione del contratto, fermo restando l'eventuale pagamento delle penali.

14. RECESSO

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art.123, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, può unilateralmente recedere dal contratto, versando all'appaltatore il corrispettivo per le attività effettivamente ultimate, sempre che le stesse siano correttamente eseguite.

15. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, si precisa che il trattamento dei dati personali raccolti sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza e che i medesimi dati saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento di affidamento in oggetto.

I suddetti dati personali saranno trattati ai sensi del Nuovo Regolamento UE 679/2016 sulla privacy nei confronti dei quali gli interessati potranno esercitare i propri diritti, quali conferma dell'esistenza di dati che lo riguardano, la loro comunicazione e l'indicazione della logica e finalità del trattamento, nonché la cancellazione, la rettifica, l'aggiornamento o il blocco dei medesimi.

16. PROPRIETA' DEGLI ELABORATI

Tutti gli elaborati prodotti, si intendono di proprietà piena ed assoluta della Stazione Appaltante.

COMUNE DI MATERA
SETTORE OPERE PUBBLICHE

La proprietà intellettuale è riservata all'affidatario a norma di Legge e la Stazione Appaltante autorizza sin d'ora la pubblicazione di quanto realizzato, fatta eccezione per i dati ritenuti sensibili ed espressamente indicati dall'appaltatore.

17. RISERVATEZZA DEI DATI

L'affidatario è tenuto alla riservatezza e al segreto d'ufficio, in particolare, per quanto relativo alle informazioni che possono influire sull'andamento delle procedure.

L'affidatario è personalmente responsabile degli atti a lui affidati per l'espletamento delle prestazioni, nonché della loro riservatezza ed è obbligato alla loro conservazione e salvaguardia.


È preclusa all'affidatario ogni possibilità di rendere nota, in tutto o in parte, la documentazione prodotta, prima che quest'ultima sia formalmente approvata dalla Stazione Appaltante.

18. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il T.A.R. di BASILICATA, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri, a norma dell'art. 213, comma 2, del DLgs. n. 36/2023.

Matera, li 16/07/2024

Il R.U.P.
Ing. Nicola SACCO



VISTO
IL DIRIGENTE
SETTORE OPERE PUBBLICHE
Ing. Ignazio OLIVERI

